



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: **SEGRETERIA**

## **DETERMINAZIONE N. 276 del 08-06-2020**

**Oggetto: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PROT. N. 13188 DEL 13/09/2019 PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D DA ASSEGNARE ALL'AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-COMMERCIO CON EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Giusto decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del D. lgs 267/2000.

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23/12/2019 avente per oggetto l'Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2019 avente per oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e la nota integrativa e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2020 avente ad oggetto: "art. 169 del d.lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2020";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2020/2022";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2020 avente ad oggetto: "Piano delle performance anno 2020/2022 - Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2020 avente ad oggetto "art. 169 del d.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione 2020";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08/04/2019 ad oggetto "Aggiornamento del programma triennale di personale 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 26/11/2018";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 22/07/2019 di aggiornamento del Piano

- Triennale dei fabbisogni di Personale 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 25/11/2019 di aggiornamento del Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2020/2022;
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02/03/2020 di aggiornamento del Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2020/2022;

Visto che:

- con determinazioni n. 460 del 09/09/2019, successivamente integrata con determinazione n. 465 del 13/09/2019 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. D dell'ordinamento professionale) da assegnare all'Area edilizia privata-urbanistica-commerci, con eventuale attribuzione di posizione organizzativa, ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
- il bando di concorso prot. n. 13188 del 13/09/2019 è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> serie speciale Concorsi ed esami n. 79 del 04/10/2019, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 105 del 20 settembre 2019,
- entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato nelle ore 12.30 del giorno 04 novembre 2019, sono pervenute n. 38 istanze di partecipazione;

Dato atto che nelle more dell'approvazione dell'elenco degli ammessi e della nomina della commissione esaminatrice ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali il Paese è stato travolto da una pandemia che ha determinato l'emissione da parte dello Stato di provvedimenti emergenziali a tutela della salute pubblica atti a definire il distanziamento sociale a fin di ridurre il contagio del virus COVID-19

Richiamato l'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020 che ha stabilito la sospensione delle prove concorsuali *per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica*;

**Dato atto che**, in osservanza a quanto previsto dalla legge, la procedura concorsuale in oggetto è stata sospesa, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. m), del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e del successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020 nonché dell'art. 87, comma 5, del D.L. 18/2020, **fino a nuova diversa disposizione**;

Dato atto che, stante l'urgenza di provvedere alla copertura del posto resosi vacante ancora nel 2019 per garantire l'attività essenziale e indifferibile dell'ufficio e l'incertezza dei tempi dello svolgimento della procedura concorsuale è stata indetta una procedura di mobilità esterna che si è conclusa positivamente con l'approvazione della graduatoria finale, approvata con determinazione n.239 del 18/05/2020;

Dato atto altresì che in data 20 aprile 2020 è entrato in vigore il DPCM 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni";

Visto, alla luce di quanto sopra detto di revocare il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con determinazioni n. 460 del 09/09/2019 e n. 465 del 13/09/2019 per le motivazioni sopra esposte e in applicazione delle "Norme finali" del bando stesso in cui è prevista la facoltà insindacabile dell'Ente di prorogare o riaprire i termini del concorso, rettificare, revocare il presente bando, con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione o in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, senza che gli interessati possano presentare diritti o pretese di sorta.

Considerato che nel bando di concorso è previsto che “La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni previste nel presente bando e nelle disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Sandrigo”;

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione ( cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010, n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *".. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..."* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* ( Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1<sup>a</sup> agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso prot. n. 13188 del 13/09/2019 indetto con determinazioni n. 460 del 09/09/2019 e n. 465 del 13/09/2019 ;

Tutto ciò premesso;

## DETERMINA

- 1) di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di procedere alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per titoli ed esami prot. n. 13188 del 13/09/2019 indetto con determinazioni n. 460 del 09/09/2019 e n. 465 del 13/09/2019, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. D dell'ordinamento professionale) da assegnare all'Area edilizia privata-urbanistica-commerci, con eventuale attribuzione di posizione organizzativa;
- 3) di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso" che vale ad ogni effetto di notifica agli interessati;

## Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

*Bergamin Antonella*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa